

**DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA**  
**del 3 dicembre 2015**

**che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/121]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 <sup>(1)</sup> («l'accordo»), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), l'Islanda, la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona <sup>(2)</sup>.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(3)</sup> («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (4) L'UE e la Svizzera hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.
- (5) L'UE e la Svizzera hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Svizzera rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012.
- (6) La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.
- (7) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 300 del 31.12.1972, pag. 189.

<sup>(2)</sup> Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Cisgiordania e striscia di Gaza, Siria e Tunisia.

<sup>(3)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

